

Numero scheda 06.620.12S

PUBBLICAZIONI E CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

Per potersi sposare con rito civile o religioso è prima necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio al Comune di residenza di uno dei futuri sposi.

Area AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile FARNE' MASSIMO
Servizio Ufficio Stato Civile

Modalità di richiesta

DI PERSONA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Certificato di avvenuta pubblicazione
TERMINE DI VALIDITÀ: 180 giorni dalla data di rilascio
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile

FORMA: Trascrizione del matrimonio sui registri di stato civile
VALIDITÀ: Illimitato (salvo annotazioni per annullamento, separazione, divorzio, ecc.)
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile

Termine chiusura

Dopo 4 giorni dal termine delle pubblicazioni il Comune rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione.

Il matrimonio va celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal termine delle pubblicazioni. Il giorno e l'orario del matrimonio vanno concordati con l'Ufficio di Stato Civile. Non vengono celebrati matrimoni nel mese di agosto.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

PUBBLICAZIONI:

- entrambi i futuri coniugi devono avere almeno 18 anni di età (o 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni)

- almeno 1 dei futuri coniugi deve essere residente a Casalecchio di Reno
ATTENZIONE: in caso i futuri coniugi siano stranieri non residenti in Italia, non vengono effettuate le pubblicazioni.

CELEBRAZIONE: il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dalla residenza dei futuri coniugi.

Documentazione

PUBBLICAZIONI:

1) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto di entrambi i futuri coniugi. In mancanza, gli interessati possono essere riconosciuti:

- personalmente dal dipendente che riceve la richiesta (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione

- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento

ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso

ATTENZIONE: in caso di matrimonio religioso va presentata la richiesta di pubblicazioni da parte della parrocchia del Comune di Casalecchio di Reno di appartenenza di uno o entrambi i futuri coniugi.

In caso di cittadino straniero:

2) Fotocopia del passaporto (o del documento di identità rilasciato dallo Stato estero di appartenenza in caso di cittadino comunitario)

3) Nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare dello Stato di appartenenza in Italia e legalizzato

ATTENZIONE: in caso i futuri coniugi siano stranieri non residenti in Italia, il nulla-osta va presentato al momento del matrimonio. Per alcuni Stati il nulla-osta può essere sostituito dal certificato di capacità matrimoniale e dall'atto di nascita esente da legalizzazione.

In caso di matrimonio tra parenti o affini:

4) Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di parentela o affinità tra i coniugi

In caso di donna che intende sposarsi prima che siano trascorsi 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio:

5) Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo

In caso di matrimonio di minorenni:

6) Decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età

In caso di gravi motivi o cause gravissime:

7) Decreto del Tribunale di riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione

CELEBRAZIONE:

- Matrimonio civile -

1) Presenza di 2 testimoni maggiorenni, provvisti di documento valido di identità o riconoscimento, per ciascuno dei futuri coniugi

In caso di residenza di entrambi i futuri coniugi in altro Comune:

2) Delega per sposarsi altrove rilasciata dal Comune in cui sono avvenute le pubblicazioni

In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita:

3) Certificato medico attestante lo stato di salute del futuro coniuge in imminente pericolo di vita

ATTENZIONE: in questo caso non sono necessarie le pubblicazioni. L'Ufficiale di Stato Civile e il Segretario comunale vanno nel luogo in cui si trova la persona in imminente pericolo di vita per celebrare il matrimonio, alla presenza di 4 testimoni.

- Matrimonio religioso -

1) Nulla-osta alla celebrazione rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno da consegnare al Parroco o Ministro di Culto

ATTENZIONE:

- in caso i futuri coniugi siano cittadini stranieri, se non conoscono la lingua italiana devono essere assistiti da un interprete al momento sia della richiesta di pubblicazione, sia della celebrazione del matrimonio

- in caso uno o entrambi i futuri coniugi siano sordi, devono essere assistiti da un interprete della lingua dei segni al momento sia della richiesta di pubblicazione, sia della celebrazione del matrimonio

Normative

-
- D.P.R.396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
 - Artt. 82, 84, 87, 98, 101, 116 e dal 150 al 230 Codice Civile
 - L. 847 del 27 maggio 1929
 - Art. 8 L. 121 del 25 maggio 1985
 - Art. 2 L. 15 del 4 gennaio 1968
 - L. 127 del 15 maggio 1997
 - L. 125 del 24 luglio 2008
 - L. 94 del 15 luglio 2009

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

PUBBLICAZIONI:

In caso entrambi i futuri coniugi siano residenti a Casalecchio di Reno:

- N° 1 marca da bollo

In caso 1 solo dei futuri coniugi sia residente a Casalecchio di Reno:

- N° 2 marche da bollo

Inoltre, in caso di celebrazione di matrimonio in altro Comune:

- N° 1 marca da bollo aggiuntiva

In caso di cittadino straniero: il nulla-osta e il certificato di capacità matrimoniale rilasciati dall'autorità consolare dello Stato di appartenenza in Italia sono assoggettati all'imposta di bollo.

CELEBRAZIONE:

Nessuno

Dove rivolgersi

Servizi Demografici - Ufficio Stato Civile su appuntamento

Note

Con il termine 'pubblicazione di matrimonio' si intende il procedimento con cui l'Ufficio di Stato Civile verifica che non ci sono impedimenti alla celebrazione del matrimonio dando notizia dell'intenzione di sposarsi, attraverso la pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune per almeno 8 giorni consecutivi.

Per consultare le pubblicazioni: nella home-page del sito Internet istituzionale cliccare sulla voce 'Comune' e poi sulla voce 'Albo pretorio on line' ed effettuare la ricerca selezionando all'interno del campo 'Tipo pubblicazione' la voce 'PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO'.

Il matrimonio religioso concordatario (cioè quello celebrato con le modalità concordate tra Stato e Chiesa cattolica) è celebrato dal Parroco ed ha effetti civili, perché dopo la celebrazione l'atto di matrimonio viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile per la trascrizione.

Il matrimonio civile viene celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) normalmente presso la 'sala cerimonie' nell'ala istituzionale del municipio di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9.

REGIME PATRIMONIALE FRA I CONIUGI:

Il regime patrimoniale regola giuridicamente i beni acquisiti dai coniugi durante il rapporto matrimoniale:

- Comunione dei beni: si applica automaticamente con il matrimonio se i coniugi non scelgono un regime diverso. I beni acquistati insieme o individualmente durante il rapporto matrimoniale fanno parte di un unico patrimonio comune, indipendentemente dal contributo reale di ognuno: ciascun coniuge è quindi proprietario dei beni a metà con l'altro coniuge. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati prima del matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
- Separazione dei beni: ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati individualmente durante il matrimonio e ne mantiene godimento e amministrazione esclusiva.

Se entrambi i coniugi sono stranieri e vivono in Italia possono scegliere il regime patrimoniale previsto dalla Legge italiana.

I coniugi possono scegliere il regime patrimoniale:

- prima del matrimonio, attraverso una convenzione presso un notaio (la convenzione va consegnata all'Ufficio di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
- al momento della celebrazione del matrimonio, attraverso una dichiarazione fatta davanti al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di culto)
- dopo il matrimonio, attraverso una convenzione presso un notaio (la convenzione va consegnata all'Ufficio di Stato Civile direttamente dal Notaio)

Il regime patrimoniale scelto dai coniugi è indicato nell'estratto riassunto dell'atto di matrimonio, che viene rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno se il matrimonio è avvenuto:

- a) nel territorio comunale
- b) in altro Comune, ma è stato trascritto a Casalecchio di Reno (l'atto viene trascritto se almeno uno dei coniugi era residente a Casalecchio di Reno al momento del matrimonio)

ATTENZIONE: quando sull'atto o sull'estratto di matrimonio non compare alcuna annotazione riguardante il regime patrimoniale fra i coniugi, si considera in vigore la comunione dei beni.

Per conoscere le singole clausole delle convenzioni matrimoniali e delle sentenze, occorre rivolgersi al notaio che le ha stipulate e al Tribunale che le ha emesse.



I cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. - Anagrafe dei Cittadini Italiani Residenti all'Estero devono far riferimento al Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza.